



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Sezione Prima civile

riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

Dott. Augusto Bitonte

Presidente

Dott. Donato Pianta

Consigliere

Dott. Luciano Spina

Consigliere rel.

R. Gen. N. 156/2015

Cron. n.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 156/2015 V.G. avente in oggetto il reclamo avverso il decreto reso dal Tribunale di Brescia in data 8-11 maggio 2015, promosso

da

██████████ S.P.A., IN PERSONA LEG. RAPP. TE P.T. ██████████

██████████, rappresentato e difeso dagli Avv. ██████████

██████████

RECLAMANTE

contro

-BANCA ██████████ S.P.A. (avv. ██████████

██████████).

-BANCO DI ██████████ S.P.A. (avv. ██████████ e ██████████

██████████.

██████████ ITALIANO S.P.A. (avv. ██████████ e

██████████).

-BANCA NAZIONALE ██████████ S.P.A. (avv. ██████████

██████████.

OGGETTO:

Altri istituti di V.G.

procedimenti camera

in materia di fallimen

to

- [REDACTED] S.P.A. (avv. [REDACTED]).

-BANCA [REDACTED] SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI (Avv. [REDACTED]).

-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI [REDACTED] (avv.
[REDACTED]).

-BANCA POPOLARE [REDACTED] (avv. [REDACTED] e
[REDACTED])

-BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA (avv. [REDACTED]
[REDACTED]).

- [REDACTED] S.P.A.

- CREDITO [REDACTED] -GRUPPO BANCO POPOLARE.

- [REDACTED].

- [REDACTED].

-BANCA [REDACTED]

IN PERSONA DEI RISPETTIVI LEGALI RAPP.TI P.T.

rappresentate e difese come in atti.

RECLAMATE

RITENUTO IN FATTO

Con decreto in data 5.01.2015, depositato il 7.01.2015, il Tribunale di
Brescia, a seguito della domanda di concordato ai sensi dell'art. 161,
VI comma, L.F ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge,
fissava alla società Stefana s.p.a. termine fino al 30.04.2015 per la

presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, II comma L. F. e sospendeva ex art. 169 bis per sessanta giorni decorrenti dal deposito del ricorso, l'efficacia dei contratti di anticipazione s.b.f. ed importi export intercorsi tra la società [REDACTED] s.p.a. e gli istituti elencati nelle pagg. 8 e 9 del ricorso.

A seguito di istanza presentata dalla società [REDACTED] s.p.a. in data 6.03.2015, con decreto dell'11.03.2015, il Tribunale di Brescia autorizzava una proroga di sessanta giorni della sospensione dei contratti indicati in istanza, che rimanevano pertanto sospesi dall'1.10.2015 al 30.04.2015.

In data 29.04.2015, la società [REDACTED] s.p.a. depositava il ricorso ex art. 161 e ss.. L. F. nel quale precisava che nel piano concordatario era previsto lo scioglimento dai contratti bancari, in quanto la loro prosecuzione non era vantaggiosa per i creditori sociali, alterava la *par condicio creditorum* ed il principio di cristallizzazione del passivo alla data del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. e depositava, inoltre, istanza per lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis, nonché degli eventuali patti, accordi o atti ad essi presupposti, conseguenti e/o comunque connessi.

Il Tribunale di Brescia, con provvedimento in data 8-11 maggio 2015, rigettava l'istanza di autorizzazione allo scioglimento dei contratti di anticipazione bancaria, ivi compresi i contratti di factoring, ritenendo che non si trattasse di contratti in corso di esecuzione secondo la

definizione di cui all'art. 72 L.F., con conseguente inammissibilità della domanda di scioglimento.

In data 21 maggio 2015, la [REDACTED] s.p.a. ha presentato reclamo avverso la suddetta decisione chiedendone la totale riforma, con l'accoglimento delle domande di scioglimento proposte in primo grado.

Si sono costituite in giudizio [REDACTED] Gruppo [REDACTED] Credito [REDACTED] - Gruppo Banco [REDACTED] - Banco di [REDACTED], BCC Credito Cooperativo [REDACTED], [REDACTED], Banca [REDACTED], [REDACTED] di Siena, [REDACTED], [REDACTED], Banca Popolare [REDACTED] le quali hanno chiesto il rigetto del reclamo, con vittoria di spese.

All'odierna udienza collegiale i procuratori delle parti hanno insistito nelle loro rispettive richieste e conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La società [REDACTED] s.p.a. censura la decisione del Tribunale di Brescia deducendo che, contrariamente al decisum del primo giudice, l'art. 169 bis si applicherebbe a tutte le fattispecie in cui almeno una delle parti debba ancora eseguire la propria obbligazione, in quanto il mancato richiamo all'art. 72 della L.F. impedirebbe di utilizzare tale norma, in via di interpretazione sistematica, per delineare l'ambito di applicazione dell'art. 169 bis, con la conseguenza che, anche qualora

si ritenesse che la banca abbia già nel contratto di anticipazione bancaria eseguito tutte le obbligazioni a suo carico, troverebbe comunque applicazione l'art. 169 bis citato.

Sostiene ancora [redacted] s.p.a. che nei contratti di anticipazione bancaria l'obbligazione di concedere ulteriori anticipazioni e quella di eseguire il mandato all'incasso non possono essere qualificate quali "obbligazioni accessorie"; che nell'attività connessa all'esecuzione del mandato vi sarebbe una violazione della *par condicio creditorum*; denuncia un contrasto tra il provvedimento reclamato con i precedenti provvedimenti di sospensione emessi dal Tribunale di Brescia; ritiene infine che lo scioglimento dei contratti di factoring era ammissibile.

Conclude la reclamante chiedendo, in riforma del decreto impugnato che Corte di Appello voglia, in via principale, autorizzare ai sensi dell'art. 169 bis L.F. lo scioglimento dei contratti di anticipazione bancaria e di eventuali patti, accordi o atti ad essi presupposti, conseguenti e/o comunque connessi intercorsi tra [redacted] s.p.a. e [redacted] S.p.A., [redacted] Gruppo [redacted] Credito [redacted] - Gruppo Banco [redacted] - Banco di [redacted] [redacted], BCC Credito Cooperativo [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Banca [redacted] Banca [redacted] in via subordinata, autorizzare ai sensi dell'art.

169 bis L.F. lo scioglimento dei mandati all'incasso in corso di esecuzione connessi ai contratti di anticipazione bancaria, precisando che la sospensione opera non per una sola parte, né limitatamente ad alcune clausole del rapporto di mandato, ma integralmente, impedendo non solo l'applicazione della clausola di esecuzione, ma nel complesso la esecuzione del mandato per l'incasso; autorizzare lo scioglimento dei contratti di factoring in essere tra [REDACTED] e [REDACTED] Factor e [REDACTED] Italiano.

Le doglianze risultano infondate.

Invero, con il provvedimento reclamato, il Tribunale ha rigettato la domanda di scioglimento dai contratti di anticipazione bancaria proposta dalla [REDACTED] s.p.a., ritenendo che per "contratti in corso di esecuzione" di cui all'art. 169 bis L.F. debbano intendersi i "rapporti pendenti" di cui al disposto dell'art. 72 L.F. e cioè i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, e che, conseguentemente, siano esclusi dal campo di applicazione della predetta norma i contratti di anticipazione bancaria con mandato all'incasso, poiché una delle parti (la banca) abbia già eseguito la propria obbligazione principale di anticipazione, dovendosi ritenere gli obblighi derivanti dall'esecuzione del mandato meramente accessori e dunque non incidenti sulla struttura fondamentale del rapporto.

La tesi fatta propria del Tribunale di Brescia risulta corretta e viene

condivisa da questa Corte.

Invero, per definire i contratti in corso di esecuzione, in assenza di diversi elementi esegetici di ordine sistematico, si deve far richiamo a quanto previsto dall'art. 72 L. F. in ordine ai "rapporti pendenti" in sede fallimentare, dovendosi dunque intendere contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, con la conseguenza che non può ammettersi lo scioglimento di rapporti già completamente eseguiti da una delle parti, come nel caso delle operazioni bancarie di anticipazione su crediti effettuate prima della procedura a fronte di cessione alla banca dei crediti anticipati.

Peraltro, come evidenziato dalla difesa di Banca [REDACTED], tale interpretazione è stata confermata dall'art. 8 del D.L. 27.06.2015, n. 83 (conv. L. 6 agosto 2015, n. 132) che ha modificato l'art. 169 bis della L.F. prevedendo che, alla rubrica, le parole "in corso di esecuzione" siano sostituite da quella "pendenti".

Secondo il testo dei lavori parlamentari "L'utilizzazione dell'espressione "contratti pendenti" è assai più precisa, in quanto indica i contratti a prestazioni corrispettive ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti. Sono questi i contratti effettivamente rilevanti e per i quali è necessario applicare la disciplina dello scioglimento su richiesta del debitore concordatario.

In questo modo si supererebbero incertezze e conflitti che danno vita a lunghi e inutili contenziosi".

Risulta, quindi, evidente che il nuovo testo dell'art. 169 bis L. F. ha risolto ogni dubbio sul campo di applicazione della norma citata, confermando la correttezza della interpretazione che ne è stata data dal Tribunale di Brescia nel provvedimento oggetto di reclamo e, cioè, che non può essere autorizzato lo scioglimento dai contratti nei quali una delle parti ha già integralmente eseguito la propria prestazione.

Nel caso di specie, oggetto della domanda di scioglimento, sono contratti di anticipazione bancaria (con accessorio mandato all'incasso dei crediti anticipati e accordo di compensazione fra credito per anticipazione e debito per la riscossione), nel quale è stata pacificamente già eseguita l'obbligazione a carico della banca, mentre è rimasta inadempita la sola obbligazione a carico della società reclamante. Di conseguenza, non trattandosi di fattispecie qualificabile come contratto pendente nell'accezione dell'art. 72 della L.F., è inapplicabile l'art. 169 bis L.F.

Altrettanto infondata è la censura relativa al mancato accoglimento della domanda di autorizzazione allo scioglimento del solo mandato all'incasso e della clausola di compensazione proposta dalla reclamante in via subordinata.

Quanto all'esecuzione del mandato all'incasso, osserva il Collegio che lo stesso costituisce l'unica modalità di esecuzione della prestazione che risulta ancora pendente, cioè quella di pagamento a

carico del debitore (cfr. C.A. Venezia 23.12.2014 ampiamente citata dalle difese delle reclamate) ed appare evidente che se si sospendesse tale obbligazione accessoria si consentirebbe al debitore di poter lucrare illegittimamente per due volte le somme ricevute dalle banche (la prima volta all'atto della riscossione dell'anticipazione richiesta e la seconda volta facendo proprio il versamento dei terzi debitori), senza versare alcunché in restituzione.

In reazione alla compensazione, come ha ricordato questa Corte in analoghe decisioni, anche se effettuata in conformità al contratto ed alla legge, non può essere considerata di per sé contraria *alla par condicio creditorum*: le banche reclamate potrebbero infatti ben procedere alla compensazione in maniera del tutto legittima ai sensi delle pattuizioni contrattuali e delle disposizioni di legge, nel caso in cui ricevano dei pagamenti da terzi in relazione al portafoglio presentatele dalla debitrice ed oggetto di anticipazione, quindi nel caso in cui il credito anticipato al cliente sia anteriore alla ammissione del correntista alla procedura concorsuale e la riscossione del relativo debito sia invece posteriore (cfr. Cass. n. 17999/2011).

Alcun pregio riveste il denunciato contrasto tra il provvedimento reclamato con i precedenti provvedimenti di sospensione emessi dallo stesso Tribunale di Brescia, atteso che il diverso orientamento espresso nella fase cautelare dal primo giudice – peraltro non compiutamente motivato - non costituisce certo un vincolo giuridico

per quanto riguarda la decisione definitiva circa lo scioglimento dei contratti bancari oggetto del giudizio.

Rileva infine la Corte la correttezza della decisione del primo giudice in relazione ai contratti di factoring, posto che l'istanza di scioglimento è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale perché generica, "non avendo allegato la [REDACTED] elementi che consentano di identificare gli specifici crediti oggetto di factoring, l'istante essendosi limitata a chiedere il generico scioglimento dei contratti di factoring 29 dicembre 2009 e 30 aprile 2009" (pagg. 4-5 del decreto reclamato).

Il tentativo in sede di reclamo da parte della [REDACTED] di "interpretare" la propria istanza non è idoneo a superare la preclusione che si è verificata in primo grado.

Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti in considerazione della controvertibilità della fattispecie giuridica, che ha reso necessario un intervento normativo chiarificatore *ad hoc*.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Brescia, Prima sezione civile, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il reclamo proposto da [REDACTED] s.p.a. avverso il decreto Tribunale di Brescia in data 8-11 maggio 2015 e compensa tra e parti le spese di lite.

Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, come modificato dalla legge 228/2012, del pa-

gamento doppio del contributo unificato a carico della reclamante.

Così deciso in Brescia il 16 settembre 2015

IL CONSIGLIERE EST.

(Luciano Spina)

IL PRESIDENTE

(Augusto Bitonte)

Fallimenti e Società.it

www.fallimenti.espressonline.it